

N. R.G. 3324 \2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Elisabetta Arrigoni	Giudice
Andrea Giovani Melani	Giudice

letto il ricorso depositato in data 10 marzo 2020  
all'esito della udienza del 29 luglio 2020 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;  
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la documentazione allegata;  
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa  
da

(CF ) CUI: 05WHWRA, VESTANET CR3686,, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. ABBAMONTE STELLA dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale di Brescia ha esposto i seguenti fatti:

- di essere nato a Odessa il 5 luglio 1996 e di essere espatriato il 29 maggio 2019;

- di aver frequentato ed ultimato le scuole superiori;
- di essere testimone di Geova;
- di essere coniugato con un figlio nato il 5 gennaio 2017 in UCRAINA;
- di aver svolto la attività di autista e magazziniere nel suo paese di origine;
- di aver iniziato a convivere con la moglie e di aver iniziato a ricevere varie cartoline di precetto;
- di aver presentato la documentazione della nascita del figlio all'ufficio militare e di aver avuto la conferma che sintanto che fosse stato lui l'unico sostegno della sua famiglia ed il figlio non avesse avuto 3 anni non sarebbe stato richiamato. Precisa che, trascorso quel periodo, i suoi genitori ( presso l'abitazione dei quali aveva mantenuto la residenza) avevano ricominciato a ricevere le cartoline di precetto e quindi lui aveva deciso di espatriare in quanto numerosi suoi amici erano stati arruolati e mandati al fronte e molti erano morti;
- di non voler partecipare alla guerra ed uccidere delle persone;
- di aver ricevuto le cartoline presso la sua residenza nel paese di origine perchè non aveva spostato la residenza neppure quando si era sposato ed era andato a vivere con la moglie ad Odessa e ciò per cercare di sottrarsi alle richieste di arruolamento e per rendere più difficile allo Stato la sua individuazione;
- di essere espatriato prima di firmare le cartoline e di essere andato in aeroporto dove non aveva avuto nessun problema alla dogana in quanto aveva detto che veniva in Italia come ospite dei suoi parenti;
- di aver detto nel modello C\3 che era espatriato per motivi religiosi in quanto essendo testimone di Geova non voleva uccidere le persone;
- di essersi avvicinato ai Testimoni di Geova quando era in Ucraina, ma di essere divenuto un vero e proprio adepto in Italia come tutti i suoi parenti che abitavano In Italia .

La Commissione Territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale perché :

- a) il ricorrente, quale Testimone di Geova, poteva invocare l'obiezione di coscienza per sottrarsi all'arruolamento come garantiva il decreto 2066/1999 il quale prevede la possibilità per gli appartenenti a diversi gruppi religiosi, tra cui i Testimoni di Geova, di invocare l'obiezione di coscienza, e che "il 26 febbraio 2015 la Corte d'appello della regione di Dnipropetrovs'k ha stabilito che *"l'obiezione alla mobilitazione per motivi di coscienza non costituisce diserzione dalla mobilitazione"*. Nella sua decisione la corte ... ha fatto riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo affermando che *"tali convinzioni religiose rientrano fra le garanzie sancite dall'articolo 9 della Convenzione [europea]"* riguardo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione". (si veda: <https://www.jw.org/it/news/sviluppilegali-diritti-umani/sviluppi-legali-per-area-geografica/ucraina/guerra-news-obiettori-di-coscienza/>);
- b) la renitenza alla leva in caso di mobilitazione generale è punita inizialmente con multe pecuniarie di entità irrisoria e solo dopo la quarta convocazione può essere sanzionata con la detenzione dai due ai cinque anni Si tratta di una sanzione che non appare essere sproporzionata né risulta che essere applicata in modo discriminatorio o in modo tale da rappresentare una grave violazione dei diritti umani ma, al contrario, si rileva che nella maggioranza dei casi i processi si sono conclusi con la condanna al pagamento di una pena pecuniaria o con la sospensione della pena (*si veda al riguardo: United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Ukraine: Military service, 1 May 2017, v 4.0, available at: http://www.refworld.org/docid/590748164.html; EASO*

*COI Query Ukraine Military Service, EASO, 7.12.2018, available at: [https://www.ecoi.net/en/file/local/1456648/5351\\_1548020282\\_ukr-130.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1456648/5351_1548020282_ukr-130.pdf) in cui si legge "If a person has been notified and does not adhere the call for conscription, he can be punished in line with paragraph 210 of the administrative penal code. The punishment is a fine of 85 to 170 UAH (about 2,6 EUR to 5,27 EUR). In addition, the person gets a second call for conscription. If a person does not adhere the second call for conscription he might be punished according to 210 of the administrative penal code again, but with a higher fine this time: between 170 and 255 UAH (about 5,27 to 7,9 EUR). If the person still does not adhere to the call for conscription after the second time, the military authorities hand over the responsibility of the case to the police who investigate whether it is a case of draft evasion. The Criminal Code's articles 335 and 337 address penalties for draft evasion. Article 335 state that "avoidance of conscription for active military service, - shall be punishable by restraint of liberty for a term up to three years." Article 337 state that 'avoidance of military registration by a person bound to military service after notification by an appropriate commissariat, - shall be punishable by a fine up to 50 tax-free minimum incomes, or correctional labour for a term up to two years, or arrest for a term up to six months";*

Avverso il diniego presentava tardivamente ricorso chiedendo la remissione in termini in quanto, avendo ricevuto il diniego tradotto in lingua da lui non conosciuta non comprendendo neppure le lingue veicolari ed avendo avuto da un consulente la comunicazione che il provvedimento poteva essere impugnato nei 60 giorni, aveva dapprima dovuto far tradurre il diniego e così aveva appreso sia il motivo del rigetto sia che il termine per l'impugnazione era più breve. Al riguardo richiamava decisioni della Corte di Cassazione a sostegno della sua richiesta. Nel merito, ribadito quanto esposto nel corso della sua audizione ha sottolineato che la città in cui viveva insieme alla famiglia di origine dista pochi chilometri dal Donbas e sono numerosi i casi di rapimenti e/o sparizione di persone, in particolare di sesso maschile ed in età giovane dei quali non si conosce il destino, ma l'opinione comune agli esperti è che vengano costretti a combattere schierandosi per la fazione che li ha catturati e in caso di rifiuto si ha la certezza che vengano assassinati; prova ne sono i numerosi cadaveri ritrovati anche dagli agenti delle organizzazioni umanitarie. Pertanto è evidente che i cittadini ucraini che non intendano arruolarsi nell'esercito regolare e che al tempo stesso non vogliono aderire ai movimenti armati filo-russi si spostino verso aree di sicurezza e libertà quali i vicini paesi dell'Unione Europea. Inoltre ha sottolineato che da quanto è espatriato presso la casa dei suoi genitori si sono recate sia persone in divisa sia persone travisate per cercarlo affermando che era un disertore. Da ultimo richiamava report di diverse fonti internazionali che attestavano che coloro che si erano sottratti o tentavano di sottrarsi all'arruolamento se catturati venivano sovente assassinati e alle donne che li accompagnavano erano riservati trattamenti anche peggiori. A fronte di ciò insisteva in via principale per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in subordine un permesso di soggiorno per casi speciali ovvero per l'asilo costituzionale.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM, nonostante la richiesta di parere inoltrata via pec, nulla faceva pervenire.

Con le note autorizzate ribadiva le sue richieste e produceva varia documentazione lavorativa (contratto di assunzione e buste paga).

\*\*\*

Il Tribunale, premesso che la traduzione del diniego è stata effettuata unicamente nelle cd. Lingue veicolari fatto che presupporrebbe, *“a pena di nullità del decreto, l’acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di tali lingue”* (v. **Cass. Civ., Sez. I, 13/04/’04, n° 6993**, nonché **Cass. Civ., Sez. I, 08/11/’01, n° 13817**) e che in atti non è stata fornita alcuna prova al riguardo, ritiene di accogliere la richiesta di rimessione in termini in adesione alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di seguito riportata **“ Ord., 08-09-2011, n. 18493, : “È tuttavia compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici e diretti riscontri probatori, di logiche presunzioni ed adeguatamente motivando al proposito, se e da quale momento l’opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell’atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum”**. **Ordinanza n. 15758 del 24-06-2013 Sez. VI “ L’omessa traduzione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca non determina alcuna compressione effettiva delle garanzie processuali e difensive della parte qualora il diritto di difesa si sia potuto dispiegare compiutamente. L’omessa traduzione del provvedimento di revoca della Commissione non determina l’invalidità dell’atto, cui consegua una pronuncia di annullamento, essendo comunque il giudice, tenuto ad esaminare il merito della domanda, anche in presenza di tale omissione, salvo il diritto alla rimessione in termini nell’ipotesi in cui la mancata comprensione dell’atto stesso abbia ritardato per causa non imputabile alla parte l’esercizio del diritto di difesa”**. (ved. anche **Corte Cost. sent. 8-16/06/2000, n. 198** , **Corte Cost. sent. 21/07/2004 n. 257** e ancora **Cass. Sez. Civ. I, n. 879 del 25/01/2002** ).

Nel merito il Tribunale innanzitutto deve sottolineare che come già rilevato dalla Commissione Territoriale il richiedente è credibile ed ha compiutamente assolto l’onere probatorio su di lui incombente così come oggi esplicitato dall’art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07 che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Il Collegio non condivide la conclusione cui è giunta la Commissione Territoriale che ha esaminato la vicenda del ricorrente sulla base della mera renitenza alla leva e dando rilievo alla possibilità che egli, in quanto Testimone di Geova, potesse effettivamente fare obiezione di coscienza.

Riguardo a quest’ultima motivazione, il Collegio osserva che dalle fonti consultate emerge quanto segue *“ L’articolo 35 della Costituzione dell’Ucraina stabilisce che “Se lo svolgimento del servizio militare è contrario alle credenze religiose di un cittadino, lo svolgimento di questo dovere è sostituito da un dovere alternativo (non militare)”. Ai sensi dell’articolo 2 della legge dell’Ucraina sul servizio alternativo (non militare), adottato nel 1992 e modificato nel 1999, “I cittadini ucraini possono beneficiare del servizio alternativo, se l’esercizio del servizio militare contraddice le loro convinzioni religiose, e i suddetti cittadini sono affiliati a organizzazioni religiose che operano in conformità con la legislazione ucraina, il cui credo proibisce l’uso di armi “. Un elenco di queste ultime è fornito dalla decisione n. 2066 del Consiglio dei ministri del 10*

novembre 1999 e include i Testimoni di Geova. (March 2020 | [UK Home Office](#), Ukraine, [Country Policy and Information Note Ukraine: Military Service](#), <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026266/Ukraine- Military Service- CPIN ->

[EXTERNAL PDF.pdf](#)) Il 25 settembre [2017], il tribunale amministrativo del distretto di Mykolayiv ha revocato una decisione dell'amministrazione statale del distretto di Vitovsky che ha negato a un Testimone di Geova il diritto a un servizio non militare alternativo. A settembre [2017], l'amministrazione statale del distretto di Slovyansk ha negato la richiesta da parte di un testimone di Geova dal 2011 del servizio alternativo, citando mancanza di prove che le credenze religiose del richiedente fossero "autentiche" e nonostante una conferma del Centro religioso dei Testimoni di Geova circa l'affiliazione religiosa del richiedente. (USDOS, 2017 Report on International Religious Freedom, 29 May 2018, <https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/>)

[USDOS – US Department of State](#) Annual report on religious freedom (covering 2019) – Ukraine, 10 June 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/ukraine/> : **Secondo i Testimoni di Geova, nel corso dell'anno i tribunali amministrativi hanno difeso il diritto degli obiettori di coscienza al servizio alternativo, revocando le decisioni delle rispettive amministrazioni statali distrettuali. Da maggio ad agosto, i tribunali distrettuali di Odessa, Luhansk, Sumy, Kherson e Kirovohrad Oblasts hanno ripristinato il diritto al servizio alternativo di cinque membri dei Testimoni di Geova. Secondo i Testimoni di Geova, il 3 settembre, il tribunale amministrativo del distretto di Donetsk ha revocato la decisione del 22 aprile da parte dell'amministrazione statale dell'Oblast di Donetsk di respingere la domanda di Lazar Yasynskyy di un servizio civile alternativo per motivi procedurali. Il 22 aprile, l'amministrazione statale di Donetsk Oblast ha respinto la richiesta di Vladyslav Udovik di un servizio civile alternativo per motivi procedurali. Alla fine dell'anno, entrambi i casi erano all'esame del tribunale amministrativo d'appello di Donetsk. Secondo i Testimoni di Geova, il 4 febbraio il tribunale amministrativo del distretto di Kirovohrad ha confermato il rifiuto della Commissione di chiamata della città di Kropyvnytskyy di rinviare il servizio civile alternativo del ministro (di culto) Yaroslav Nohin. Il tribunale non ha ritenuto discriminatorio il rifiuto, affermando che il ministero di Nohin in una congregazione di Testimoni di Geova non costituiva la sua attività professionale e, diversamente dai sacerdoti ortodossi o cattolici, non era ammissibile il differimento. Il 5 agosto Nohin ha presentato ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema ucraina. Secondo i Testimoni di Geova, i rappresentanti degli uffici di arruolamento delle registrazioni militari in alcune regioni non rispettavano il diritto all'obiezione di coscienza. A volte, le autorità regionali hanno negato il servizio civile alternativo ai testimoni di Geova. Alcuni sono stati detenuti per giorni. Il 12 giugno, rappresentanti dell'ufficio di registrazione e arruolamento militare a Ternopil hanno arrestato Yaroslav Bodnarchuk per 31 ore. Nonostante le sue dichiarazioni scritte e orali che richiedessero il servizio civile alternativo, gli ufficiali ammanettarono il detenuto e lo picchiarono. Il 15 maggio, i rappresentanti di un ufficio di arruolamento delle registrazioni militari a Kharkiv hanno arrestato Oleksiy Murzin in una stazione ferroviaria e lo hanno tenuto presso il loro ufficio regionale per un giorno e mezzo. Il 24 aprile, i rappresentanti dell'ufficio di registrazione e arruolamento militare a Ternopil scortarono Petro Myshchyslyn nel loro ufficio regionale e lo trattennero per tre giorni. La Procura militare ha istituito sei casi penali, ma nessun sospettato è stato ritenuto responsabile entro la fine dell'anno.”**

In conclusione l'obiezione di coscienza non è affatto garantita ( in particolar modo nel distretto di Odessa cui appartiene il ricorrente) a prescindere dalla norma che la consente in quanto per

ottenere il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sistematicamente violate dalle autorità amministrativa, si deve ricorrere all'autorità giudiziaria e tuttavia, nelle more, il provvedimento ha esecuzione ed il soggetto viene arruolato ed inviato al fronte con la possibilità, da un lato, che possa perdere la vita e, dall'altro, che sia costretto ad impugnare le armi quantomeno per difendersi. Peraltro nel caso di specie il ricorrente ha evidenziato che pur essendosi avvicinato ai testimoni di Geova quando era in Ucraina la vera e propria adesione a tale Chiesa è avvenuta in Italia e di conseguenza non potendo certo provare, all'epoca, la sua affiliazione ad un centro di testimoni di Geova come richiesto dalle autorità Ucraine mai avrebbe potuto invocare l'obiezione di coscienza per sottrarsi al servizio militare.

Quanto poi alla circostanza che la pena carceraria per la renitenza alla leva sia solo eventuale si osserva quanto segue. Dalle fonti consultate dal Collegio risulta che per tale reato potrebbe subire una pena carceraria sino ad un massimo di 10 anni. " Ai sensi **dell'articolo 409**, la sottrazione agli obblighi militari è punibile con la reclusione fino a due anni o fino a cinque o fino a dieci a seconda che sia stato effettuato con inganni, rifiuto o che gli atti siano compiuti sotto legge marziale. La **renitenza** al servizio militare obbligatorio è punibile per un periodo fino a tre anni di restrizione della libertà (**art. 335 codice penale**), alla mobilitazione, con la reclusione per un periodo da due a cinque anni (**art. 336**)" Invece è solo " La mancata registrazione militare dopo la notifica della convocazione" ad essere " punita con sanzioni pecuniaria e, o di lavoro correzionale per un periodo fino a due anni, o arresto per un periodo fino a sei mesi (**art. 337**). Office on Drug and Crime – United Nations, [https://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal-code-of-the-republic-of-ukraine-en.html/Ukraine\\_Criminal\\_Code\\_as\\_of\\_2010\\_EN.pdf](https://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal-code-of-the-republic-of-ukraine-en.html/Ukraine_Criminal_Code_as_of_2010_EN.pdf) (last accessed 27th April 2020).

Sicchè il trattamento che potrebbe essere fatto al ricorrente non può essere quello della mera pena pecuniaria in quanto egli si è sottratto all'arruolamento dopo essersi registrato al distretto militare per poter usufruire dell'esonero dalla chiamata alle armi sino al compimento dei tre anni del figlio. Né certo il ricorrente può fare affidamento sulla possibilità di ottenere la sospensione della condanna come avvenuto in passato essendosi nel frattempo inasprito il conflitto ed aumento in modo esponenziale il numero di renitenti alla leva che il Governo cerca di contenere " Nel 2016, centinaia di casi sono stati aperti per renitenza e secondo la Cancelleria della Corte le decisioni hanno riferito che 77 sentenze di condanna sono state emesse dai tribunali a febbraio 2016, con la maggior parte degli imputati immediatamente rilasciati con la messa in prova. Le informazioni sono state ottenute dal Ministero della Difesa ucraino. Ulteriori dettagli possono essere trovati su [www.mil.gov.ua](http://www.mil.gov.ua). (UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Military Service, p. 9, March 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026266/Ukraine- Military Service- CPIN - EXTERNAL PDF.pdf> (accessed on 27 April 2020)

(BFA Staatendokumentation; DIDR - Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by BFA Staatendokumentation (Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, COI unit): Fact Finding Mission Report Ukraine, May 2017 [https://www.ecoi.net/en/file/local/1402732/1729\\_1499068631\\_ffm-report-ukraine-2017-05.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1402732/1729_1499068631_ffm-report-ukraine-2017-05.pdf) (accessed on 27 April 2020)

In un'analisi dello specialista ucraino Andrey Kondratyev, la renitenza è considerata un problema cronico in Ucraina. Ad esempio, nel settembre 2017 il Gabinetto ha emesso l'ordine di presentazione per l'arruolamento per 10 470 uomini, che dovrebbero essere arruolati entro la fine dell'autunno, ma solo il 3% si è presentato all'ufficio. Inoltre, Kondratyev ha dichiarato che ci sono



voci che sottolineano la necessità di una legislazione penale più rigorosa in quanto la maggior parte dei trasgressori sono puniti con una sanzione di circa 10 dollari. Lifos ha affermato che la pratica giudiziaria sembrava comminare la pena di due anni di reclusione per i renitenti nei procedimenti penali.<sup>41</sup> ([EASO – European Asylum Support Office: Ukraine - Draft evasion - EASO COI Query Response \[Q111\], 25 October 2018](#))

Il Rapporto OFPRA 2017 ha dichiarato: ..., la renitenza alle armi in Ucraina è alle stelle, con il 95% degli uomini in età lavorativa a Kiev che da soli eludono il servizio militare, usando vari metodi, dalla corruzione alla fuga verso altri paesi. Citando varie fonti, sempre il rapporto OFPRA afferma che : ‘Il 17 aprile 2015, secondo il procuratore militare capo dell’Ucraina, sono state avviate 7.560 indagini penali sui crimini commessi dai soldati ucraini dall’inizio dell’anno. Tra queste cifre, 1.964 procedimenti penali sono stati condotti ai sensi dell’articolo 407 (assenza senza permesso da un’unità militare o luogo di servizio), **948 ai sensi dell’articolo 408 (diserzione)** e 107 ai sensi dell’articolo 409 (mancato adempimento/rifiuto di obblighi militari) del codice penale dell’Ucraina. Nel 2016, sono state avviate diverse indagini penali [...] riguardanti presunti responsabili di questi reati. [UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Military Service, p. 14, March 2020](#) <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026266/Ukraine- Military Service- CPIN - EXTERNAL PDF.pdf> (accessed on 27 April 2020)

Così inquadrata la vicenda del ricorrente, ad avviso del Collegio, non può essere concesso lo status in quanto lo stesso non ha mai sostenuto di volersi sottrarre alla mobilitazione in quanto obiettore di coscienza od in quanto consapevole che l’esercito si fosse macchiato o potesse macchiarsi di crimini di guerra, ma più semplicemente perché aveva paura di morire al fronte, come era accaduto a vari suoi amici e non voleva uccidere nessuno ( ved. nello stesso senso Ordinanza Corte di Cassazione n.30031 del 19 novembre 2019). Ed in effetti tale domanda non è stata neppure formulata in ricorso.

Ad avviso del collegio invece può essere riconosciuta la protezione sussidiaria disciplinata dall’art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007 per i motivi di seguito esposti. L’art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del “fondato motivo” di ritenere la sussistenza di un “rischio effettivo” e dell’impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ebbene acclarato che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe certamente arrestato ed incarcerato in quanto renitente alla leva, non ha soverchia importanza il numero massimo di anni che potrebbe trascorrere in prigione in quanto dai report anche di organizzazioni non governative consultati risulta una gravissima situazione carceraria certamente tale da integrare i presupposti previsti dalla sopra citata disposizione. *“Torture con le scosse elettriche e con la motosega, notti passate in fosse con i corpi di chi era già morto in seguito alle torture: si stenta a credere che queste non siano scene di fantasia tratte da un film dell’orrore, ma atrocità che accadono realmente e a cui, nel XXI secolo, si sottopongono l’un l’altro i cittadini di una stessa nazione. È ciò che succede nelle carceri segrete ucraine nelle quali finiscono anche i combattenti della Repubblica popolare autoproclamata di Donetsk e chi viene anche solo sospettato di simpatizzare per i “separatisti”.* <https://it.sputniknews.com/mondo/201907177889733-ucraina-gli-orreri-della-prigione-segrete-dellsbu-a-mariupol/> Recentemente un ex deputato del parlamento ucraino ha pubblicato alcune foto scattate in una struttura detentiva nella regione di #Odessa. Stando a quanto riportato dall’ex parlamentare, le foto sarebbero state a lui fornite da un detenuto riuscito ad introdurre un cellulare all’interno della struttura. Ciò che le foto mostrano è la realtà che vivono non solo i detenuti per reati generici, ma centinaia di prigionieri – con cittadinanza ucraina – che il governo ucraino continua a detenere per ragioni esclusivamente politiche. Le foto sono state originariamente pubblicate da Aleksej Giuravko (<https://www.facebook.com/avzhuravko/posts/2356039171391595>). La struttura in questione è il carcere a regime Sizo (quello con il più alto livello di restrizioni) della regione di Odessa. Nella stessa struttura solo dal 20 settembre al 10 ottobre sarebbero morti ben 4 detenuti: naturalmente la versione ufficiale parla di suicidi (<https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-odesskom-sizo-sluchilis-chetyre-smerti-zaklyuchennyh-1427226.html>). Nel 2017 secondo cifre ufficiali del Ministero della Giustizia ucraino, nelle strutture Sizo del paese sarebbero morti ben 500 detenuti (<https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukrainskih-sizo-v-proshlom-godu-pogiblo-bolee-500-zaklyuchennyh-minyust-1143036.html>)

Ulteriori informazioni risultano dai seguenti link

<https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/04/istantanee-dalle-prigioni-dellucraina-democratica-0121485>

<https://www.amnesty.it/rapporto-congiunto-di-amnesty-international-e-human-rights-watch-sullucraina-torture-e-detenzioni-segrete-su-ambo-i-fronti/>

Alla luce di quanto sopra esposto a \_\_\_\_\_ può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251\07 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d’ufficio dal Collegio.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria esime il Collegio dall’esame della richiesta subordinata di asilo ex art. 10 C e di protezione speciale.

La parziale reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti .

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce ad \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_ ) CUI: **05WHWRA, Vestanet CR3686**, nato a Odessa in Ucraina il 5 luglio 1996 , il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251\07.



- 1) Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale
- 2) Spese compensate .  
Si comunichi.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2020

Il Presidente est  
dott. Mariarosa Pipponzi